

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 492 del 20 aprile 2021

Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2021. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2021, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2021. Si approva altresì il finanziamento, per l'anno 2021, di ricoveri umanitari a titolo di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

- cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso possibile, fino ad oggi, autorizzare più di 750 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione di Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.

Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2021, in attuazione dell'articolo 32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2021 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2021. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" ed all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Come specificato nell'**Allegato A**, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui all'**Allegato B** e all'**Allegato C**.

In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997 e nel rispetto dei criteri individuati dall'**Allegato A**, le richieste di intervento saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

Per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l'autorizzazione dei relativi interventi sanitari, si propone di istituire un apposito Gruppo di esperti.

La particolare complessità e delicatezza della tematica sopra enunciata, legata al carattere umanitario degli interventi e alla fragilità socio-sanitaria dei pazienti del Programma di ricoveri umanitari, generalmente pazienti pediatrici, richiede un elevato contenuto di professionalità nella composizione del Gruppo; si propone pertanto che i suoi componenti siano individuati nelle figure del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'Area Sanità e Sociale, del Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie dell'Area Sanità e Sociale e del Responsabile del Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto.

Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, si propone di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2021, fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021.

Si propone altresì di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021.

A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, al fine di dare avvio alla gestione degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021, con deliberazione n. 102 del 02 febbraio 2021, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di riparto delle risorse del FSR per l'esercizio 2021, ha determinato in via provvisoria in complessivi euro 520.160.000,00 il budget dei finanziamenti della GSA per il corrente esercizio, incaricando il Direttore dell'Area Sanità e Sociale di predisporre ed approvare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi da attuare nell'esercizio 2021, a valere sulle risorse per finanziamenti della GSA entro il succitato ammontare, sulla base dei criteri e delle indicazioni disposti dalla deliberazione stessa, e autorizzandone l'erogazione attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016.

In esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102/2021, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 08 marzo 2021 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021 e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 67 relativa a quanto in oggetto e denominata "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione, a favore di cittadini e prosecuzione cure" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 22/2021, All.A.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 09 marzo 2021 è stata disposta, ai sensi della DGR n. 102/2021, l'erogazione ad Azienda Zero di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) pari ad euro 117.290.756,00 ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2021 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla DGR n. 102/2021.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge n. 449 del 27/12/1997;

VISTA la Legge n. 189 del 30/7/2002, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e s.m.i., in particolare, il Titolo II, art.20;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29/11/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la legge regionale n. 48 del 28/12/2018;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29/12/2020;

VISTA la legge regionale n. 40 del 29/12/2020;

VISTA la legge regionale n. 41 del 29/12/2020;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021;

VISTA la DGR n. 102 del 02/02/2021;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 01 del 08/01/2021;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 08/03/2021;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2021, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2021 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2021. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" e all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di istituire un apposito Gruppo di esperti, i cui componenti sono individuati nelle figure del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'Area Sanità e Sociale, del Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie dell'Area Sanità e Sociale e del Responsabile del

- Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto, per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l'autorizzazione dei relativi interventi sanitari;
4. di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione;
 5. di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2021, di cui al precedente punto 2, fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione, a favore di cittadini e prosecuzione cure" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 22/2021, All.A, di esecuzione della DGR 102/2021;
 6. di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, di cui al precedente punto 4, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione, a favore di cittadini e prosecuzione cure" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - DDR Area Sanità e Sociale n. 22/2021, All.A di esecuzione della DGR 102/2021;
 7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2021 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti;
 8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla DGR n. 102/2021;
 9. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
 10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.